



Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N.	41
Data di registrazione	21/01/2025

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 5 - CIG B0F8091894

IL DIRIGENTE Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare - Servizio amministrazione risorse umane - Welfare

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale n. 1542 del 29/12/2023 rettificata dalla Determina Dirigenziale n. 242 del 27/03/2024 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'Art. 71 del DLgs 36/2023 per l'affidamento del "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 5 DAL 01.01.2024 AL 31.12.2028", dell'importo complessivo di progetto di € 250.000,00 oltre IVA nella misura di legge;

Il bando di gara è stato pubblicato sul sito web del Comune www.comune.nardo.le.it, e sulla piattaforma digitale <https://suanardo.tuttogare.it> unitamente al disciplinare e la domanda di partecipazione – allegato 1.

La procedura è stata svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione della gara, attivata dalla SUA Nardò-Ugento.

Il bando prevedeva che tutta la documentazione dovesse essere inoltrata sull'apposito portale telematico entro le ore 12,00 del 02/05/2024; scadenza ulteriormente prorogata con Determina Dirigenziale n. 360 del 02/05/2024 al 10/05/2024 ore 12:00.

Il Plico telematico doveva contenere al suo interno:

- busta A contenente la "documentazione amministrativa" come indicato del disciplinare di gara;
- busta B "offerta Tecnica";
- busta C "offerta Economica"

Considerato che:

- con Determina dirigenziale n.458 del 16/05/2024 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
- con verbale di Gara n.1 del 17/05/2024 sono state aperte le buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici:

ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
884	00348170101	UniCredit S.p.A.
885	02848590754	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.
886	00884060526	GRUPPO IVA MPS

ammettendoli tutti alla fase successiva di gara;

- con verbale di Gara n.2 del 26/09/2024 sono state valutate le offerte tecniche contenenti le migliori soluzioni, risorse, metodologie e accorgimenti degli operatori economici al fine di migliorare i livelli prestazionali stabiliti dai documenti posti a base di gara;
- con verbale di Gara n.3 del 27/09/2024 la Commissione giudicatrice ha esaminato le offerte tecniche, attribuendo a ciascuna di esse i punteggi secondo le modalità prescritte nel disciplinare di gara, e la documentazione è stata trasmessa al RUP per l'apertura della Busta contenente l'offerta economica al fine dell'elaborazione del punteggio finale.

Preso atto che:

- con verbale di Gara n.4 del 15/11/2024 la Commissione ha rilevato che le offerte presentate da alcuni degli operatori economici, relativamente ai criteri n.4.a, 4.b, 5.a e 5.b, non sono conformi a quanto indicato sulla Piattaforma informatica e non rispettano quanto previsto nel disciplinare di gara;

Considerato che:

- il RUP, ha richiesto supporto al portale TuttoGare chiedendo il motivo per il quale non è stata data la possibilità agli operatori economici di elaborare la propria offerta economica relativamente i criteri 4.a, 4.b, 5.a e 5.b;
- gli operatori che hanno compilato il form dell'Offerta economica generato automaticamente dalla piattaforma, hanno prodotto un'offerta incompleta relativamente ai sub-criteri n.4.a, 4.b, 5.a e 5.b;
- l'articolo 11 del disciplinare di gara recita: "L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel disciplinare";
- l'articolo 15 del disciplinare di gara stabilisce che: "l'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, gli importi offerti in riferimento ai criteri di valutazione indicati";
- le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza (art. 25 comma 2 del d.lgs n.36/2023);

Ritenuto:

- che il form per la compilazione generato automaticamente dalla piattaforma ha impedito una completa presentazione dell'offerta economica da parte degli operatori economici inducendo gli stessi a non rispettare il disciplinare di gara e, pertanto, impedendo alla Stazione Appaltante di poter effettuare in maniera completa ed omogenea un giudizio comparativo delle offerte per poi determinare quella più vantaggiosa per l'Ente a tutela dell'interesse pubblico;
- di preminente importanza un'adeguata valutazione dei criteri citati tesa a garantire il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza (art.3 del d.lgs n.36/2023) e la tutela del mercato al fine del perseguimento dell'interesse pubblico;
- che la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti, al fine di garantire le migliori condizioni economiche di esecuzione del servizio, che coinvolgendo anche numerosi servizi ai cittadini, comporterebbe ad un aggravio dei costi sostenuti dagli stessi;
- che l'interesse pubblico, insito nello svolgimento dell'attività *de qua* da parte di soggetti abilitati, oltre che concreto ed attuale, è certamente prevalente tanto da rendere inopportuno il proseguimento delle operazioni di gara;
- il presente provvedimento non arreca danno all'Amministrazione né ai potenziali concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell'esercizio di autotutela;
- l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di circostanze tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

Richiamati i seguenti orientamenti:

- *"La possibilità che all'aggiudicazione provvisoria della gara non faccia seguito quella definitiva è evento del tutto fisiologico, che esclude qualsivoglia affidamento tutelabile; pertanto la revoca (come pure l'annullamento) dell'aggiudicazione provvisoria non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto endoprocedimentale che si inserisce nell'ambito del procedimento di scelta del contraente come momento necessario, ma non decisivo; solamente l'aggiudicazione definitiva attribuisce, in modo stabile, il bene della vita ed è pertanto idonea ad ingenerare un affidamento in capo all'aggiudicatario, sì da imporre l'instaurazione del contraddittorio procedimentale."* (Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273; Cons. Stato, Sez. VII, 30 luglio 2024, n. 6842);
- *"ove la revoca intervenga prima dell'aggiudicazione definitiva, la stessa costituisce esercizio di un potere discrezionale che "prescinde dall'applicazione dell'art. 21 quinquies legge 241/1990, pur richiedendosi la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara"(Cons. Stato III, 17/2/2021, n. 1455). Pertanto nel solo caso, non ricorrente nella specie, in cui sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva (sebbene ciò non comporti l'accettazione dell'offerta e dunque la conclusione del contratto secondo*

Ad Plen. 14/2014), l'aggiudicatario viene a trovarsi in una posizione qualificata tale da configurarlo come "soggetto direttamente interessato", cui la revoca può apportare pregiudizio, come previsto dal comma 1 dell'art. 21 quinquies citato. Infatti, come ben chiarito da Cons. Stato, sez. III con la sentenza 4433/2013, la tutela prevista dall'art. 21 quinquies per il destinatario del provvedimento di revoca, si applica solo ove la revoca riguardi provvedimenti ad efficacia durevole, ovvero da cui viene esclusa l'aggiudicazione provvisoria (ora proposta di aggiudicazione), ma non l'aggiudicazione definitiva." (Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2024, n. 2086).

Ritenuto:

- che sussistano i presupposti per l'esercizio del potere di revoca in autotutela da parte di questa stazione appaltante, nella forma dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara;
- altresì che, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra, dunque, nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza che deve ispirare il suo operato, e costituendo la suddetta revoca provvedimento conclusivo di un procedimento già avviato.

Visti

- il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il d.Lgs. 31/03/2023 n. 36;
- lo Statuto Comunale;
- il disciplinare di gara;

DETERMINA

1. di disporre, in ragione dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse esposti nelle premesse, la revoca in autotutela della procedura di gara avente ad oggetto "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 5 DAL 01.01.2024 AL 31.12.2028" indetto con Determina Dirigenziale n.242 del 27/03/2024, nonché di tutti gli atti presupposti e susseguenti;
2. di dare atto che il presente provvedimento non arreca danno all'Amministrazione né ai potenziali concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell'esercizio di autotutela;
3. di dare atto che con separato provvedimento si provvederà ad approvare la nuova documentazione a base di gara rispondente alle esigenze pubbliche scaturite dalla nuova valutazione operata dall'Amministrazione nonché alla riformulazione delle prenotazioni e impegni adottati;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune dandone evidenza, inoltre, sulla piattaforma di e-procurement Tuttogare.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, comunitaria, regionale e dei regolamenti in vigore presso questo Ente. Il presente provvedimento, inoltre, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

Li, 10/12/2024

IL COMPILATORE
ADRIANA MARIA ANTONELLA MUCI

Li 21/01/2025

IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo Erroi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 217

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 21/01/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 21/01/2025

IL MESSO COMUNALE
Alessandra MANIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: <http://www.comune.nardo.le.it/>
